

Data di pubblicazione: 30 giugno 2025

ROBERTA SANTORO*

*Il diritto e la religione tra globalizzazione e multiculturalismo:
una traccia identitaria nell'Unione Europea*

ABSTRACT: L'evoluzione contemporanea dei nostri sistemi giuridici si inserisce in un quadro globale segnato e caratterizzato da una crescente complessità sociale, culturale e istituzionale, in cui le trasformazioni geopolitiche si collegano, intrecciandosi, con i processi di globalizzazione, mobilità umana e pluralismo normativo. Il diritto, in tale contesto, non può più essere inteso come un sistema chiuso e autosufficiente, ma va considerato come una struttura dinamica chiamata a confrontarsi con la molteplicità degli ordinamenti, dei valori e delle varie appartenenze.

* Professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico nel Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

The contemporary evolution of our legal systems is part of a global framework marked and characterized by growing social, cultural and institutional complexity, in which geopolitical transformations are intertwined with the processes of globalization, human mobility and regulatory pluralism. In this context, law can no longer be understood as a closed and self-sufficient system but must be considered as a dynamic structure called upon to deal with the multiplicity of legal systems, values and various belongings.

PAROLE CHIAVE: diritto; religione; globalizzazione; multiculturalismo

KEYWORDS: law; religion; globalisation; Multiculturalism

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Multiculturalismo, globalizzazione e conflitto: una prospettiva giuridico-sociale. - 3. Religione, identità e diritti: la sfida della coabitazione in società multiculturali. - 4. Il dialogo interreligioso nel contesto euromediterraneo: cittadinanza, pluralismo e convivenza pacifica. - 5. La pace come processo dinamico e bene giuridico-relazionale: tra religioni, diritti e fraternità

1. L'evoluzione contemporanea dei nostri sistemi giuridici si inserisce in un quadro globale segnato e caratterizzato da una crescente complessità sociale, culturale e istituzionale, in cui le trasformazioni geopolitiche si collegano, intrecciandosi, con i processi di globalizzazione, mobilità umana e pluralismo normativo. Il diritto, in tale contesto, non può più essere inteso

come un sistema chiuso e autosufficiente, ma va considerato come una struttura dinamica chiamata a confrontarsi con la molteplicità degli ordinamenti, dei valori e delle varie appartenenze.

La evidente crisi dello Stato-Nazione come un unico titolare della sovranità giuridica e, contestualmente, l'emergere di nuove forme di governance sovranazionale, con particolare riferimento alla situazione esistente nell'Unione Europea, impongono una riconsiderazione sul modo in cui anche sotto il profilo giuridico le società considerano le alterità e le differenze¹. Si può affermare che il diritto contemporaneo è chiamato ad affrontare la sfida di riuscire a ripensare i propri paradigmi in un contesto globale caratterizzato da una crescente complessità e interconnessione, all'interno del quale la pluralità /molteplicità dei vari ordinamenti giuridici, delle diverse identità, sia culturali sia religiose, impone un metodo interpretativo flessibile, multilivello e inclusivo, capace di riuscire a coniugare tutela dei diritti e riconoscimento delle differenze.

I mutamenti presenti nei contesti sociali, politici e giuridici contemporanei sono contrassegnati da eventi storici di portata epocale e spesso imprevedibile, i quali generano trasformazioni profonde e repentine, con implicazioni certamente positive quanto problematiche.

In ambito europeo, il processo di allargamento dell'Unione ha imposto un inevitabile confronto con le diversità culturali, giuridiche, economiche, sociali e religiose dei popoli, delle Nazioni e degli Stati membri. Tali diversità,

¹ Cfr. S. CASSESE, *La crisi dello Stato*, Roma-Bari, 2002; G. Zagrebelsky, *Imparare democrazia*, Torino, 2005.

pur riconosciute e valorizzate attraverso l'*acquis communautaire*², costituiscono nondimeno una fonte costante di tensione nell'attuazione concreta del progetto comunitario. Le differenze tra i percorsi storici delle comunità nazionali si riflettono in sistemi valoriali e normativi distinti, che rendono complesso il processo di coabitazione sociale e interreligiosa. L'integrazione europea si confronta così con molteplici "visioni del mondo", portatrici di specificità storiche e culturali, spesso rivendicate come elementi essenziali di identità collettiva. Tali dinamiche hanno favorito la diffusione di una percezione generalizzata di fluidità e ambiguità normativa, in cui si indeboliscono i confini concettuali tra lecito e illecito, appartenenza e marginalità, autonomia e subordinazione.

Questa trasformazione riflette la crescente complessità delle società tardo-moderne³, in cui l'incertezza diventa una condizione strutturale, favorendo l'emergere di nuove forme di sovranismo, politico, economico, giuridico e sociale, ciascuna delle quali propone una propria idea di sviluppo, di autonomia e di progresso. In tal senso, la globalizzazione non si è configurata come un processo capace di valorizzare le differenze, ma come una rappresentazione riduttiva dello spazio economico globale, fondata spesso sulla logica dell'omogeneizzazione e dell'efficienza nella tutela di interessi economici.

² L'*acquis communautaire* rappresenta il complesso dei diritti e obblighi vincolanti per gli Stati membri dell'Unione Europea, ed è condizione necessaria per l'adesione di nuovi Stati.

³ Cfr. U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, 1999.

La progressiva erosione dei confini giuridici e istituzionali, indotta dalla globalizzazione, ha inciso profondamente sulle strutture statuali occidentali, generando sfide tangibili, avvertite dalle popolazioni in termini di insicurezza, disuguaglianza e perdita di partecipazione. L'intensificazione degli scambi ha facilitato la mobilità e l'interconnessione, ma ha anche accentuato la frammentazione normativa e la disarticolazione del potere decisionale a livello locale.

In questo contesto, i sistemi giuridici si trovano ad affrontare sfide complesse che investono direttamente la sovranità nazionale, la gestione dei flussi migratori, la protezione dei diritti fondamentali e la coesione sociale. Tali processi impongono una ristrutturazione delle modalità di governance, orientata a bilanciare le esigenze di apertura e quelle di protezione, di pluralismo e di inclusione. Come sostiene Habermas, la legittimità dell'ordinamento giuridico in una società post-nazionale dipende dalla sua capacità di integrare la differenza senza annullarla, costruendo uno spazio pubblico condiviso nel rispetto del pluralismo culturale e valoriale⁴.

2. Le istanze di partecipazione all'interno del fenomeno della globalizzazione, inevitabile e ormai strutturale, ha prodotto profondi cambiamenti nel panorama sociale, politico e giuridico dell'Unione Europea. All'interno di tale esperienza storica, il multiculturalismo ha assunto una valenza dif-

⁴ J. HABERMAS, *La costellazione post-nazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Milano, 2001.

ferente rispetto alle sue prime formulazioni teoriche, rimescolando le dinamiche derivanti dai processi di allargamento dell'Unione con le tensioni e le opportunità introdotte dai crescenti flussi migratori⁵. In questo contesto, il multiculturalismo si configura come il nuovo volto della convivenza plurale, da affiancare ai valori consolidati dell'integrazione europea, primo fra tutti il pluralismo, inteso come fondamento normativo e culturale dell'ordinamento sovranazionale europeo⁶.

Diviene pertanto necessaria la ricerca di un equilibrio nuovo e complessivo, capace di armonizzare la complessità delle relazioni tra gli Stati membri e la molteplicità culturale che attraversa le società europee. Il multiculturalismo, infatti, non può essere considerato come un semplice dato sociologico, ma deve essere letto quale fenomeno con proprio valore giuridico fondativo delle società democratiche, in cui il pluralismo non è più solo una condizione della libertà, ma un principio operativo per la costruzione dell'integrazione⁷.

La crescente interconnessione globale ha reso necessario ripensare i tradizionali paradigmi interpretativi, elaborando nuove categorie giuridiche per la comprensione della realtà sociale e la definizione delle regole di convivenza. In questo senso, la globalizzazione, l'espansione del cyberspazio,

⁵ Cfr. A. SEN, *Identità e violenza. Il destino dell'uomo in un mondo globalizzato*, Roma-Bari, 2006.

⁶ Cfr. S. BENHABIB, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, Milano, 2006; Cfr. G. DAMMACCO, *Diritto e coesistenza ovvero la libertà di essere uguali*, in G. DAMMACCO, B. SITEK, O. CABAJ (a cura di), *Deboli e indifesi nella società multiculturale europea*, Atti della VI Conferenza Internazionale dei Diritti dell'uomo (Lecce, 29-30 maggio 2006), Olsztyn- Bari, 2008, 32 ss.

⁷ Cfr. J. HABERMAS, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, Torino, 2002.

l'emersione della cosiddetta "new economy" e l'intensificarsi dei fenomeni migratori hanno determinato l'esigenza di una nuova visione delle relazioni tra culture, popoli e ordinamenti⁸.

Tuttavia, tali dinamiche hanno anche alimentato nuove forme di conflitto, dovute al fatto che la differenza culturale non si manifesta solo sul piano simbolico o identitario, ma incide direttamente su tutti gli ambiti della vita sociale: dal diritto, alla politica, all'economia e alle stesse religioni. Nelle interazioni multiculturali, le differenze non si limitano ad arricchire il tessuto sociale, ma talvolta lo mettono alla prova, rendendo le relazioni più complesse e conflittuali.

⁸ In tale ottica, il multiculturalismo non viene a porsi in contrasto o in posizione configgente con il concetto di pluralismo, ma sicuramente esso presenta delle peculiarità. Il pluralismo, accolto nel diritto europeo come caratteristica della società all'interno della quale esistono valori fondamentali comuni, richiede un'accettazione reciproca delle culture in un contesto di omogeneità, nel quale esistono condivise categorie interpretative. Il pluralismo, quindi, ordina le differenze di una stessa visione della vita, permette la coesistenza di tutte quelle diversità che crescono su di uno stesso contesto sociale, politico, culturale ed economico. Esso rappresenta un sistema di differenze costruito su un impianto comune ed accettato come caratterizzante della convivenza sociale.

Il multiculturalismo, di contro, è una coesistenza di sistemi culturali globali tra di loro molto diversi perché si basano su un terreno diverso; proprio per tale ragione, esso risponde a categorie interpretative distinte, su base multi-etnica e multi-religiosa.

«...poiché il multiculturalismo di cui parliamo tende non solo a registrare le diversità, ma anche a governarle come valore in sé, guardando alle dinamiche sociali, rappresentate come manifestazioni critiche di una società che si auto comprende nella sua dimensione evolutiva...la società multiculturale (cosa diversa dalla società multietnica) deve essere in grado di predisporre quegli strumenti necessari ad assicurare lo sviluppo diffuso, la crescita del Paese, l'arricchimento reciproco e l'equilibrio degli interessi coabitativi». G. DAMMACCO, *Multiculturalismo e multireligiosità: diritto e governance delle differenze*, in R. SANTORO (a cura di), *Fenomeno religioso e dinamiche del multiculturalismo*, Bari, 2018, 112.

Il concetto stesso di conflitto deve essere riconsiderato, poiché esso è caratterizzato dalla contestuale manifestazione di forme di violenza o di disgregazione insieme con momenti di crescita e di consapevolezza. Esso nasce dall'affermazione delle differenze e, quindi, è luogo di incontro e, al contempo, di tensione intersoggettiva e interculturale. In questo senso, il conflitto rappresenta anche un'opportunità per elaborare una visione condivisa della realtà, una prassi relazionale in cui l'identità individuale e collettiva si definisce in rapporto con l'altro⁹.

La fine del XX secolo ha segnato una crisi radicale dei paradigmi della modernità giuridica, destabilizzando l'architettura normativa fondata su un universalismo astratto e sulla prevedibilità normativa. La globalizzazione ha evidenziato la reciproca dipendenza degli eventi e delle comunità, mettendo in discussione il sistema assiologico tradizionale. Si sono aperti nuovi fronti di rivendicazione dei diritti umani, ma anche nuove minacce alla loro effettività: emergono nuove forme di conflitto che riguardano la libertà religiosa, l'identità culturale e la coesione sociale¹⁰.

Non si possono ignorare le tensioni indotte dalla coesistenza di culture profondamente diverse, che, se non governata può generare processi di

⁹ Cfr. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1990.

¹⁰ Cfr. M. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, Bologna, 2007; è stato messo in evidenza un fenomeno di reciproca dipendenza tra gli eventi e tra situazioni, che ha messo in crisi il sistema dei valori, che erano stati costruiti nella comunità internazionale come fondamentali per consolidare la convivenza pacifica, «ponendo allo scoperto nuovi problemi di libertà e di diritti umani, nuovi percorsi di libertà lungo i quali la persona umana va rivendicando la centralità della sua esistenza rispetto ai conflitti che si manifestano». G. DAMMACCO, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, Bari, 2000, 12.

destabilizzazione istituzionale (come accade in alcuni movimenti rivoluzionari) o sociale (come nel caso del terrorismo). Spesso la religione viene strumentalizzata per legittimare la violazione dei diritti umani o l'abuso del potere politico. Tuttavia, è altrettanto necessario valorizzare i percorsi positivi, come il crescente sviluppo del dialogo interreligioso, che rappresenta una risorsa fondamentale per la costruzione della pace e la promozione del rispetto reciproco.

3. Un altro aspetto caratterizza il conflitto sociale in contesti multiculturali: esso si presenta come conflitto tra modelli esistenziali e visioni della vita, che poggiano i caratteri essenziali sulla religione. Pertanto, l'appartenenza alla comunità religiosa e al contenuto teologico di una religione non è sempre effetto di una scelta consapevole da parte dei fedeli, ma è comunque frutto di una scelta personale di percorso, che in qualche modo interessa il ruolo stesso della religione nella società contemporanea.

L'attuale contesto sociale è fortemente caratterizzato dalla coesistenza di pluralismo e multiculturalismo, fenomeni che sono il prodotto di una globalizzazione resa ancora più penetrante dalla debolezza dei confini, accentuata da crescenti flussi migratori di persone e gruppi sociali appartenenti a culture diverse.

Il fenomeno religioso, all'interno della società civile e nel rapporto istituzionale con lo Stato, costituisce uno degli elementi che caratterizza la continua evoluzione di un sistema in perenne transizione. Dopo la caduta del sistema bipolare, che ha messo in evidenza, tra l'altro, la crisi e i limiti delle

ideologie, considerate come una sorta di scudo protettivo di società chiuse, sembra che sia difficile trovare un assetto di stabilità globalmente valido, messo in crisi anche dall'emergere dei sovranismi. Ciò accade per la diffusa penetrazione di elementi della diversità all'interno delle società, cosa che caratterizza sia come detto in precedenza le relazioni intersoggettive. Inoltre, non si deve sottovalutare il fatto che la coesistenza di gruppi e di comunità diverse incida anche sul cambiamento del modello democratico e della stessa concezione dello Stato di diritto. Soprattutto nelle società secolarizzate, le diverse forme di comunità religiosa sono percepite come fattori di intermediazione fra le comunità sociali, tra i singoli e lo Stato, fra le diverse visioni della vita, influenzandone i comportamenti. Le diverse forme di appartenenza religiosa incidono in modo nuovo sulla costituzione dell'identità personale, sull'interpretazione del legame sociale e sulla ricerca del bene comune. Tutto ciò si traduce in aspettative di libertà, in richieste concrete di vivere pienamente i diritti di libertà e di libertà religiosa, istanze alle quali le istituzioni non sembrano siano capaci di rispondere sempre con tempestività.

In questo panorama, il fenomeno migratorio, con tutti i problemi che vi sono connessi, gioca un ruolo di centrale importanza, rendendolo, per la particolare intensità e per le modalità con cui esso si manifesta, sempre più complesso, oltre che drammatico, soprattutto mettendo gli Stati e le istituzioni di fronte alla necessità di trovare risposte adeguate, considerando che queste risposte interessano non solo determinate aree geografiche, ma devono essere anche di livello mondiale.

Il multiculturalismo descrive un fenomeno, ma la sola descrizione non aiuta a risolvere i problemi della coabitazione; che necessita di interculturalità e di una forma giuridica che risulti di volta in volta meglio adeguata al soddisfacimento dei bisogni. Le diversità, registrate e descritte come multiculturalismo sociale, devono essere governate, riconoscendo che esse costituiscono un valore in sé che deve diventare elemento di miglioramento ed un valore aggiunto per lo sviluppo della società, che deve veicolare i conflitti, eliminare i confini sociali, culturali, religiosi e favorire il processo d'integrazione. Il riconoscimento dell'alterità e dei differenti patrimoni tradizionali e religiosi (tipici delle differenti comunità che coabitano per destino storico e politico in uno stesso territorio) diventa un atto politico imprescindibile, per un'Europa alla ricerca di regole cui orientare la convivenza tra i diversi soggetti e il contemperamento tra i diritti dei singoli e il diritto delle singole società.

Riconoscere il valore dell'alterità e dei differenti patrimoni tradizionali, appartenenti a differenti comunità, per destino storico e politico in uno stesso spazio e sovente in uno stesso territorio, è una sfida. Dal punto di vista personale, l'esigenza di visibilità pubblica dell'esperienza religiosa è correlata al bisogno di certezze, indipendentemente dal grado di partecipazione.

Mentre in passato l'istituzione rappresentativa della religione tendeva ad esercitare un proprio potere nella esternalizzazione delle proprie posizioni, sostenendolo con la necessità doverosa di tutela dei fedeli, oggi sono i fedeli che esigono con maggior senso critico l'intervento della istituzione e

invocano la presenza forte di una religione, pretendendo una pubblica visibilità in quanto si sentono maggiormente protetti nel percorso di ricerca della propria identità globale (spirituale). Questa nuova forma di soggettivismo religioso (o individualismo spirituale) presenta un contenuto apparentemente contrastante con la sua definizione concettuale, in quanto non esclude, anzi, la dimensione istituzionale della religione nella trasmissione delle identità, che sono prima di tutto religiose. L'essenza delle religioni, specie quelle cristiane, consiste nel loro carattere profondamente spirituale, che conferisce senso e significato alla realtà, nella quale la persona umana disegna storicamente la propria vita e le relazioni con gli altri.

Per favorire la coesistenza di più visioni di vita e di più appartenenze religiose è necessario che sia ricercata la convergenza e la condivisione verso un nucleo minimo di principi e regole, le quali possano costituire la base per una comune convivenza.

Tra questi principi, nel contesto attuale assume rilevanza quello giuridico della uguaglianza, contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nelle altre Carte internazionali e soprattutto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE). È necessario, quindi, individuare una base comune condivisa che renda possibile perseguire la costruzione di nuovi sistemi di convivenza. Altri principi riguardano i diritti di libertà (garanzie imprescindibili a tutela della persona umana), il principio di solidarietà (come tutela degli interessi di gruppo), il diritto di libertà religiosa, particolarmente aggredito in differenti contesti socio-cul-

turali. In sostanza, i principi e le regole condivise riguardano specificamente la persona umana. Anche l'OSCE riconosce che «I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, lo stato di diritto e le istituzioni democratiche costituiscono il fondamento della pace e della sicurezza e contribuiscono in maniera determinante alla prevenzione dei conflitti nell'ambito di un concetto di sicurezza globale...».

Il conflitto tra modelli esistenziali e visioni di vita che poggiano su differenti valori religiosi (riferiti a differenti ordinamenti confessionali) non deve essere ignorato per la sua rilevanza sociale e per i riflessi sulla disciplina giuridica della partecipazione democratica e delle relazioni intersoggettive all'interno degli ordinamenti statali. È importante, inoltre, che la società civile consideri l'importanza degli ordinamenti confessionali, che costituiscono il punto di riferimento ontologico ed esistenziale, per i credenti sia cittadini sia non cittadini. L'appartenere a una comunità religiosa aiuta a comprendere anche il valore del legame di appartenenza ad una comunità civile. Pertanto, possiamo affermare che esiste una relazione (più o meno forte) tra l'appartenenza religiosa e l'appartenenza alla società civile, che delinea la posizione della persona e fonda il suo diritto di partecipazione democratica, sia nella vita della città sia «in un contesto nazionale più ampio, nel quale sovente l'assenza di punti di riferimenti costituzionali attribuisce maggior valore ai luoghi nei quali l'appartenenza si esprime con una tensione e una dinamica di elevata partecipazione».

4. La rilevanza dell'appartenenza religiosa in relazione al diritto di cittadinanza delinea un nuovo scenario (sociale, politico, economico e giuridico), che impone una riflessione sulla ridefinizione del principio di uguaglianza nella società contemporanea. L'appartenenza religiosa non è più soltanto un fatto identitario individuale (che costituisce un presupposto), ma assume connotazioni collettive, diventando elemento fondante della partecipazione civile e della coesione sociale, specialmente in contesti multiculturali come quelli che caratterizzano l'area euromediterranea.

Alla luce di ciò, la Conferenza interministeriale Euro-Mediterranea di Barcellona del 1995 (e la conseguente Dichiarazione finale) rappresentarono un momento decisivo (sfortunatamente dimenticato) nel tentativo di costruire uno spazio comune di dialogo, scambio e cooperazione, fondato sulla promozione della pace, della stabilità e della prosperità regionale, attraverso il rafforzamento della democrazia e il rispetto dei diritti umani¹¹. Sebbene il documento adottato avesse un valore giuridico limitato, la sua portata simbolica fu rilevante: per la prima volta si riconosceva esplicitamente uno "spazio euromediterraneo", una comune "regione mediterranea", costituita da un Nord e un Sud, da un Oriente e un Occidente, e unificata da una pluralità di tradizioni culturali e religiose.

La Dichiarazione di Barcellona auspicava il rispetto delle diversità e del pluralismo, il dialogo tra culture e religioni, e la cooperazione tra le parti sociali come strumenti per una convivenza pacifica. Tuttavia, la storia recente ha evidenziato come tali principi siano rimasti in larga parte inattuati,

¹¹ V. *The Barcelona Declaration*, 28 November 1995.

ostacolati da conflitti geopolitici, asimmetrie di potere e strumentalizzazioni della religione a fini politici. Ciò nonostante, la visione espressa nel documento conserva un valore paradigmatico, indicativo di una possibile via verso una coabitazione pacifica e integrata tra le sponde del Mediterraneo.

In questo senso, rilevante è anche l'esperienza dell'Unione Europea, che a partire dal Trattato di Amsterdam del 1997 ha cercato di ridefinire i propri confini non come barriere, bensì come “ponti” in grado di superare divisioni culturali, religiose ed economiche¹². La prospettiva europea promuove un pluralismo fondato su valori comuni, come la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà.

Tra i risultati più significativi del processo di Barcellona vi fu il riconoscimento del dialogo interreligioso come strumento fondamentale per il partenariato sociale e culturale. Nella parte IV del Documento, si afferma che la finalità del dialogo tra le religioni presenti nella regione euromediterranea è quella di promuovere la tolleranza reciproca, contrastare i pregiudizi, l'ignoranza e il fanatismo, e favorire la cooperazione di base¹³. Il dialogo interreligioso anche oggi si configura pertanto non solo come un mezzo per evitare conflitti, ma anche come una risorsa per costruire una coesione interculturale duratura, fondata sul rispetto reciproco.

Con riferimento al dialogo interreligioso assume nuova importanza un sano senso di appartenenza religiosa, come valore identitario profondo,

¹² Cfr. Trattato di Amsterdam, art. 6 TUE (oggi art. 2 TUE).

¹³ V. *Barcelona Declaration*, Part IV.

capace di influenzare la percezione del diritto, della convivenza e della giustizia. La religione, nella sua dimensione pubblica e culturale, può dunque fungere sia da fattore di integrazione sia da elemento di divisione, se non adeguatamente mediata attraverso strumenti dialogici e inclusivi. Come sottolineato da Habermas, solo un dialogo interculturale¹⁴ autentico può evitare la “colonizzazione del mondo vitale” da parte di sistemi dominanti¹⁵.

In tale prospettiva, anche la dottrina della Chiesa cattolica ha offerto contributi significativi. Le encicliche *Pacem in terris* (1963) di Giovanni XXIII e *Mater et magistra* (1961) di Paolo VI, insieme alla dichiarazione conciliare *Nostra aetate* (1965), hanno inaugurato una nuova stagione di apertura verso le altre religioni, promuovendo il dialogo e il rispetto delle diversità come elementi centrali per la costruzione della pace.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, da parte sua, ha progressivamente sviluppato una giurisprudenza attenta alla protezione delle minoranze religiose ed etniche, affrontando il conflitto tra valori maggioritari e istanze

¹⁴ Il dialogo interculturale è stato a lungo un principio sostenuto dall’Unione europea e dalle sue istituzioni. L’anno 2008 è stato designato “Anno europeo del dialogo interculturale” (EYID) dal Parlamento europeo e dagli Stati membri dell’UE. Si è proposto di attirare l’attenzione delle persone in Europa sull’importanza del dialogo tra culture diverse e malgrado la diversità. Al riguardo si rinvia a Cfr. J. CASANOVA, *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, Bologna 2000; P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa 2013; M. RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari 2008.

¹⁵ J. HABERMAS, *The Theory of Communicative Action*, Boston, 1984.

minoritarie attraverso il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 14 della Convenzione¹⁶. Il dialogo interculturale, secondo il Consiglio d'Europa, è fondato su uno “scambio di vedute aperto e rispettoso basato sulla comprensione reciproca fra individui e gruppi di origine e patrimonio culturale differenti”¹⁷.

Tuttavia, permangono ostacoli significativi: pregiudizi, interessi economici e logiche di potere continuano a impedire l'effettiva costruzione di una società interculturale e pacifica. Come osserva Olivier Roy, la religione nel mondo contemporaneo rappresenta una forza mobilitante, capace di alimentare tanto i conflitti quanto i processi di riconciliazione¹⁸. Il dialogo tra le religioni non può dunque essere ridotto a mera retorica, ma deve trasformarsi in prassi concreta, in grado di incidere sulle dinamiche politiche, giuridiche ed economiche della convivenza globale.

Una delle preoccupazioni centrali del dialogo interreligioso è rappresentata dalla sostenibilità della pace, intesa non già come mera assenza di conflitto o sospensione della violenza, bensì come un processo attivo e progressivo volto al superamento delle condizioni strutturali e latenti che possono compromettere l'effettivo godimento dei diritti umani fondamentali. Quanto più si acuisce la manifestazione della violenza, tanto più si rende urgente e imprescindibile il ricorso al dialogo interreligioso quale strumento di contrasto e prevenzione dei conflitti, nonché di promozione di

¹⁶ Cfr. Corte EDU, *D.H. and Others v. Czech Republic*, 13 novembre 2007. Cfr. G. RAIMONDI, *Il multiculturalismo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Questione e giustizia*, 2017/1, 159 ss.

¹⁷ Consiglio d'Europa, *White Paper on Intercultural Dialogue*, Strasbourg, 2008.

¹⁸ O. ROY, *La santa ignoranza. Religioni senza cultura*, Milano, 2009.

una convivenza fondata sul riconoscimento reciproco e sul rispetto della diversità religiosa e culturale.

Infine, la pace non può essere concepita semplicemente come assenza di violenza (“pace negativa”), ma deve essere interpretata come un bene positivo, ricco di contenuti morali, sociali, giuridici ed etici. Il dialogo interreligioso, in quanto processo aperto, dinamico e multilivello, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per costruire un nuovo umanesimo basato sulla dignità della persona e sul rispetto delle differenze¹⁹.

Nel solco tracciato dal primo storico incontro interreligioso convocato da Papa Giovanni Paolo II ad Assisi nel 1986, le occasioni di confronto e le iniziative promosse dalle Chiese e dalle organizzazioni religiose rappresentative hanno conosciuto un significativo incremento, assumendo una rilevanza sempre maggiore nel panorama internazionale del dialogo interreligioso. A tali iniziative religiose si affiancano, con pari importanza, quelle di matrice laica, tra cui si segnala in modo particolare l’azione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quest’ultima, con la Risoluzione n. 65/5 del 2010, ha istituito la *World Interfaith Harmony Week*, quale riconoscimento esplicito dell’urgenza e della legittimità di promuovere un dialogo costante tra religioni e le convinzioni etiche. Tale iniziativa si configura come un imperativo morale volto a rafforzare la pace, la tolleranza e

¹⁹ R. SANTORO, *The interreligious dialogue as a premise to the culture of peace*, AA.VV. (a cura di), *Paths to a culture of tolerance and peace*, New York, 2021

la comprensione reciproca tra i popoli, nel rispetto delle diversità religiose e culturali²⁰.

5. La pace, come bene condiviso, non è di per sé idonea all'eliminazione del conflitto e della violenza, ma ponendosi come alternativa, li affronta e li trasforma²¹. Tuttavia, occorre considerare che la pace, proprio perché la violenza non può essere del tutto eliminata, costituisce anche un processo che favorisce il cambiamento, segnato da tappe intermedie che possono costruire contesti storici e personali di emancipazione e liberazione. La pace, quindi, è allo stesso tempo un "percorso" e un "bene", non privi di una dimensione di relativismo: la pace che si può costruire non è il bene assoluto, ma quello che si può costruire in concreto. Il comune impegno per la pace interessa prima di tutto il bene della persona umana e cioè la tutela e la protezione dei suoi diritti. Tuttavia, l'esistenza di un elemento di relativismo comporta anche che si possano avere diverse visioni dei diritti, dei diritti della persona, della funzione della violenza e del ruolo dei conflitti, e della stessa pace. Il compito delle religioni è di individuare e perseguire strumenti di dialogo e di condivisione, cercando all'interno del loro patrimonio teologico, per convergere su obiettivi condivisi. Si deve osservare che il processo di costruzione della pace tra le religioni è paral-

²⁰ *United Nations General Assembly*, Resolution A/RES/65/5, *World Interfaith Harmony Week*, adopted on 20 October 2010 in <https://undocs.org/A/RES/65/5>.

²¹ R. SANTORO, *Multiculturalismo e intercultura: la nuova prospettiva della coabitazione*, in AA.VV. (a cura di), *Problemi del fattore religioso e risposta interdisciplinare del diritto*, Bari, 2021.

lelo a quello posto in essere all'interno dell'Europa, che ha costruito progressivamente i principi e le regole giuridiche per disciplinare il processo di pace e di sicurezza. Basti pensare agli articoli 2 e 6 del Trattato di Amsterdam sull'Unione Europea, che definiscono gli obiettivi comuni da perseguire e i valori sui quali fondare la comune convivenza europea. sottolineano l'importanza dell'obiettivo finale, cioè realizzare una convivenza di pace e sicurezza, favorendo lo sviluppo dei popoli e il loro benessere.

La pace, come obiettivo comune e condiviso, fu posto alla base di molte iniziative internazionali (come l'ONU, la Comunità europea, l'OSCE, il partenariato euromediterraneo), e richiese (e ancora richiede) l'obbligo di assumere all'interno dei diversi consessi internazionali la definizione di conseguenti regole e vincoli giuridici obbligatori. I cambiamenti che si osservano nelle relazioni internazionali, specie dopo l'11 settembre 2001 e i conflitti che ne sono derivati, confermano la necessità che siano individuate regole sicure, che tutelino la pace come bene giuridico. Non v'è dubbio, comunque, che il "sistema delle regole", che costituiscono i principi giuridici ai quali ispirare il diritto alla pace, alla sicurezza e alla coesistenza di diverse esperienze, devono necessariamente avere una dimensione ultra-statale e internazionale, pur non dovendo ignorare che la tendenza dei sovranismi e delle cosiddette "democrature" è quella di ignorare e superare il diritto internazionale.

Dal dialogo tra le religioni emerge la necessità di dare alla pace una nuova dimensione che coinvolge non solo le dinamiche culturali e l'impegno sociale, ma anche ciò che è proprio delle religioni, cioè la preghiera, poiché

pregare per la pace significa credere che essa è un dono gratuito di Dio, la condivisione e l'impegno comune. Questa verità fu espressa con forza da Papa Giovanni Paolo II con le seguenti parole: "Il trovarsi insieme di tanti capi religiosi per pregare è di per sé un invito oggi al mondo a diventare consapevole che esiste un'altra dimensione della pace e un altro modo di promuoverla, che non è il risultato di negoziati, di compromessi politici o di mercanteggiamenti economici. Ma il risultato della preghiera, che, pur nella diversità di religioni, esprime una relazione con un potere supremo che sorpassa le nostre capacità umane da sole" (*Discorso ai Rappresentanti delle diverse Chiese e Comunità ecclesiali e delle altre Religioni, Assisi, 27 ottobre 1986*)²².

Cultura e religioni sono attese a nuove sfide, in quanto è necessario che si ricostruisca un clima di reciproca fiducia, di lealtà istituzionale e sociale, di pieno rispetto per le diversità, in modo da porre alla base di ogni azione l'identità mediterranea, fatta di differenze che percepiscono la dimensione della fraternità sia come elemento relazionale, sia come principio etico e

²² Parafrasando le parole di Padre G. Testa un missionario della Consolata, fondatore dell'Università del Perdono – non dobbiamo perdonare gli atti di violenza gravissimi che ogni giorno vengono compiuti nel mondo; né tanto meno possiamo perdonare a nome di altri la sofferenza delle vittime e il loro dolore. È giusto che le vittime esprimano il loro dolore e che la società lo comprenda, lo faccia suo e ne sia complice. Occorre quindi lavorare su questo dolore, trasformare la rabbia e incanalarla in qualcos'altro, per evitare che sia essa a guidare le azioni di singoli uomini e di intere società. Vivere sotto il controllo emotivo della rabbia, infatti, significa indirizzare i propri pensieri verso un desiderio di vendetta che non sarà mai sazio.

giuridico. Le religioni, come suggerisce Papa Francesco nell'enciclica *Fratelli tutti*, devono porsi al servizio della fraternità nel mondo (nn. 272-287), attingendo alla propria e specifica identità.

Questa, in realtà, è la sfida di un nuovo umanesimo che consiste nella custodia e nella ricerca della verità e della libertà, attraverso la tutela della persona umana (dei suoi diritti e del soddisfacimento dei suoi bisogni, almeno quelli primari), considerata come soggetto non autoreferenziale, ma come chi «ha fame e sete dell'essere» ed è impegnato nella «conquista della libertà» in ogni ambito della sua esistenza²³.

²³ J. MARITAIN, *Umanesimo Integrale*, Borla, 2002, 7 s. «Infatti l'uomo aspira a raggiungere la pienezza umana, ed è questo il vero senso dell'umanesimo, ma non la può raggiungere se non in rapporto soprannaturale con Dio. Maritain distingue nella persona umana due tipi di aspirazioni alla personalità: «Alcune aspirazioni della persona sono "connaturali" dell'uomo. Esse riguardano la persona umana in quanto possiede una natura specifica determinata. Altre aspirazioni sono aspirazioni "transnaturali" che si riferiscono alla persona umana in quanto è persona, e partecipa, secondo il suo grado imperfetto, della perfezione trascendentale della personalità». (J. MARITAIN, *Da Bergson a Tomaso d'Aquino*, Milano, 1980, 136)

L'uomo ha diritto a vedere soddisfatte le aspirazioni connaturali alla persona umana in quanto persona umana, alla realizzazione di sé come uomo; ma questa, sia pure esuberante, realizzazione di sé non lo lascia soddisfatto perché c'è in lui un'aspirazione transnaturale a superare i limiti precari della sua umanità».